



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 342 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 156 DEL 05-12-2017

Oggetto: SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE ONERI PERSONALE IMPIEGATO PER L'EMERGENZA SISMICA PERIODO DAL 24/08/2016 AL 31/12/2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di dicembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 89 del 29.12.2016 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2017” ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2017;
- in data 28.04.2017 è stato approvato il bilancio 2017-2019 con deliberazione di consiglio comunale nr. 12;

PREMESSO:

- che i Comuni dei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila, Fermo e Macerata sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e la sicurezza di beni pubblici e privati, determinando

l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati ed alla rete dei servizi essenziali;

- in data 26/10/2016 si è verificato un ulteriore grave evento sismico di magnitudo 5.4, e successivamente in data 30/11/2016 è avvenuto un evento sismico ulteriore di magnitudo 6.5;
- i suddetti eventi hanno colpito pesantemente il territorio di questo Comune e hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, rendendo necessario lo sgombero di un numero considerevole di immobili pubblici e privati soprattutto nel centro storico, e la dichiarazione di "zona rossa", con ordinanza nr. 111 del 31.10.2016, con numerose richieste di CAS e istanze di sopralluogo presentate;
- - che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- che conseguentemente allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, numerose unità di personale dipendenti del comune sono state impiegate nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione e nelle attività connesse all'emergenza nei giorni feriali e festivi, senza limiti di orario sin dal giorno 24.08.2016;
- che, il Sindaco, per le finalità "de quo", ha istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con apposito atto nr. 4 del 24.08.2016, e con deliberazioni di G.M. n. 58 del 08/09/2016 e nr. 70 del 12.10.2016, ad integrazione del C.O.C., ha individuato le unità di personale comunale preposte alle attività connesse all'emergenza sismica;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza n. 392 del 06.09.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Protezione Civile - ed in particolare l'art. 5 con la quale si dispone che *"Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni ... direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva può essere riconosciuta per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:*

- a. per l'impiego sul territorio colpito. Una speciale indennità operativa, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile, rispettivamente a 100 ore per il periodo dal 24 al 31 Agosto ed a 300 ore per il mese di settembre di straordinario festivo e notturno, commisurato ai giorni di effettivo impiego;*
- b. per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 3.;"*

- le successive ordinanze n. 396 del 23.09.2016 e n. 400 del 31.10.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con le quali sono state prorogate e modificate le disposizioni concernenti il personale impiegato per l'emergenza sismica;

VISTE :

- la deliberazione di giunta comunale nr. 58 del 08/09/2016 con la quale si è proceduto ad autorizzare n. 11 unità di personale dipendente compresi tutti i Responsabili dei Servizi a prestare la propria opera anche al di fuori del normale orario di servizio quale supporto tecnico e organizzativo, in raccordo con il servizio nazionale e il sistema regionale di Protezione civile, al fine di effettuare la valutazione ai fini dell'agibilità o meno e dei danni subiti dagli edifici pubblici e privati, segnalandoli all'Ufficio rischio sismico della Protezione Civile Regionale, nonché quale supporto amministrativo (per la predisposizione delle ordinanze di sgombero e di messa in sicurezza e dei vari atti e procedimenti necessari), autorizzando lo svolgimento del lavoro straordinario in deroga ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/99, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del CCNL 14/09/2000;
- la Determina del Responsabile del Servizio Affari generali n. 121, R.G. 244 del 31.12.2016 avente ad oggetto: *"Eventi sismici del 2016. Autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto periodo dal 01.01.2017 al 30.04.2017."*;

- la Determina del Responsabile del Servizio Affari generali n. 23, R.G. 37 del 07.03.2017 avente ad oggetto: *"Eventi sismici del 2016. autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario a sostegno della popolazione colpita dal terremoto dal 01.04.2017 al 30.04.2017. Integrazione"*;
- la Determina del Responsabile del Servizio Affari generali n. 55, R.G. 112 del 23.05.2017 avente ad oggetto: *"Eventi sismici 2016 - autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto dal 01.05.2017 al 18.08.2017"*;

ESAMINATE:

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. n. DIP/TERAG16/47051 del 14.09.2016 contenente istruzioni operative in merito al personale impiegato per gli adempimenti connessi all'emergenza sismica dalla quale si deduce che nella locuzione "impiego sul territorio colpito" fosse da comprendere sia il personale inviato nelle aree terremotate proveniente da zone diverse del Paese, sia il personale operante nei territori colpiti in quanto già ivi presente per esigenze di servizio;
- il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. n. CG/TERAG16/0008318 del 02.02.2017, con il quale si chiarisce al Comune di Foligno che il personale comunale impiegato nella gestione emergenziale presso il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile deve intendersi come "impiegato sul territorio" ai sensi della lettera a e b comma 2 dell'art.2 dell'Ordinanza 396/2016;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. DIP/TERAG_SM/0038806 del 12.06.2017 con la quale sono state fornite indicazioni operative in ordine alle modalità di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute dalla Regione e dagli Enti Locali relative al personale impiegato nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita e nelle attività connesse all'emergenza sismica;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/08/2017 PROT. N. DIP/TERAG_SM/0053527 relativa alla procedura di rendicontazione e rimborso degli oneri relativi al personale impiegato alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione nella quale si specifica in riferimento alle sopracitate ordinanze ai fini dell'applicazione dell'art. 5 dell'ordinanza 392/2016, art. 2 ordinanza 396/2016 e art. 7 ordinanza 400/2016 che "per personale impiegato sul territorio colpito" deve intendersi sia il personale inviato nelle aree terremotate da zone diverse del paese, sia il personale operante nei territori colpiti in quanto già ivi presente per esigenze di servizio e pertanto le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) e 5 comma 2 lett. a) dell'OCDPC 392/2016 debbono essere applicate nei confronti dei dipendenti dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016 a decorrere a far data in cui il singolo comune è stato interessato dagli eventi sismici;
- nota della Regione Marche, Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali, del 25.08.2017, con la quale di seguito alla sopra richiamata nota del 21.08.2017, ribadisce le fattispecie di spese rendicontabili ed ammesse al rimborso, afferenti il personale impegnato per l'emergenza sismica;
- l'art. 2, comma 2, lettere a) e b), dell'OCDPC n. 396/2016, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione dell'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016", così dispone:
 - "2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:
 - a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
 - b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro capite";
- l'art. 7 dell'OCDPC n. 400/2016, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione dell'articolo 5, comma 5,

dell'ordinanza n. 392/2016 e dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 396/2016 a partire dal 30 ottobre 2016", così dispone:

- *"1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) (personale impiegato sul territorio) e comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 396/2016 si applicano, a decorrere dal 26 ottobre e fino al 30 novembre 2016, per il personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e comunque connesse con la gestione dell'emergenza anche non ricompreso nei piani di impiego già definiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.*

- *2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c), dell'ordinanza n.396/2016 si applicano dal 1° dicembre 2016 fino al termine dello stato di emergenza".*

- la Regione Marche, alla luce delle interpretazioni date dal Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri in riferimento all'applicazione delle disposizioni dell'Ordinanze 392/2016, 396/2016 e 400/2016 e delle relative indennità per il personale comunale impiego sul territorio, ha pubblicato una nota interpretativa sul sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche che così dispone:

- *L'articolo 5, l'articolo 2 e l'articolo 7, delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile in oggetto indicate, contengono disposizioni relative al personale direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza e fissano criteri e limiti per il riconoscimento di compensi allo stesso personale, in deroga alla contrattazione collettiva o alle disposizioni ordinamentali di comparto nonché alle disposizioni normative richiamate al comma 8, dell'articolo 5 dell'Ordinanza n. 392/2016 relative alle attività prestate e da prestare nel contesto emergenziale.*

- *I diversi articoli precitati, definiscono, in ragione di distinti archi temporali tutti espressamente indicati, e con riferimento alle due distinte categorie di personale, non dirigenziale (ivi compresi i titolari di posizione organizzativa) e dirigenti, le fattispecie di impiego:*

- *a) sul territorio*

- *b) in sede*

- *Con riferimento alla lettera b) con nota del Dipartimento della Protezione civile del 14 settembre 2016 sono state fornite specifiche indicazioni operative ed attuative dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. n. 392/2016 e, in particolare è stato specificato che, nell'ambito dell'"impiego in sede" è da ricomprendersi unicamente il personale operante nelle sole strutture di protezione civile regionale,*

- *che svolge essenzialmente compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto, in relazione poi al solo effettivo svolgimento della prestazione come risultante dagli strumenti di rilevazione/ attestazione ordinari. Il compenso al personale non dirigenziale degli enti locali interessati nei territori di competenza può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui sussistano le tre condizioni di seguito riportate:*

- *1. appartenenza alla struttura di protezione civile del Comune*

- *2. effettivo svolgimento di compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto:*

- *a) Assistenza alla popolazione;*

- *b) Verifica di agibilità e di valutazione del danno;*

- *c) Coordinamento degli interventi di messa in sicurezza;*

- *d) Rendicontazioni e liquidazioni;*

- *e) Reportistica dati;*

- *f) Affidamenti di servizi e forniture nonché di lavori ivi comprese le attività di progettazione e direzione lavori.*

- *3. effettivo svolgimento della prestazione come risultante dagli strumenti di rilevazione/ attestazione ordinari.*

- *Con ulteriore nota del 16/11/2016, prot. n. UCTERAG16/0062340, il Dipartimento della Protezione*

- *Civile ha specificato in relazione al punto 1 che qualora il personale della protezione civile del Comune, in relazione all'entità degli adempimenti della fase dell'emergenza, non fosse stato in grado di assolverli, potevano essere individuate con specifico atto formale ulteriori unità a condizione del rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3.*

- *a) L'indennità di cui alla lettera a), comma 1, articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016 (dell'articolo 2 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, rispettivamente delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile nn. 396 e 400/2016) può essere riconosciuta al personale comunale non dirigenziale, che ha svolto attività connessa all'emergenza;*

- *b) Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016 (dell'articolo 2 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, rispettivamente delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile nn. 396 e 400/2016.*

- *Sulle base del parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Protezione civile – Prot. n. CG/TERAG16/0008318 del 02/02/2017, è stato chiarito che per personale impiegato sul territorio deve intendersi il personale impiegato in attività direttamente connesse con l'emergenza presso una struttura appositamente creata per la gestione dell'emergenza (comunque denominata purché formalmente costituita, anche con atto a natura ricognitiva) sin dal sisma del 24 agosto 2016 e indipendentemente dall'inclusione nell'allegato 1 o nell'allegato 2..."*

Viste le ultime disposizioni della Regione Marche relative alla rendicontazione delle spese del personale di che trattasi del 3/10/2017;

Tenuto conto dei chiarimenti pervenuti in merito da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e dalla Regione Marche sopracitati, l'attribuzione dell'indennità operativa omnicomprensiva prevista dall'art. 5 della OCDPC n. 392/2016, dall'art. 2 della OCDPC n. 396/2016 e dall'art. 7 OCDPC n. 400/2016 è riconoscibile al personale di questo Ente impegnato con funzioni direttamente connessi agli eventi sismici relativamente agli interventi di soccorso alla popolazione;

RITENUTO, corretto e coerente con l'impianto dei provvedimenti sopra richiamati, individuare le prestazioni rese dal personale comunale per le attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, precisando che le stesse si inquadrano nella specifica fattispecie di "impiegato sul territorio colpito" cui spetta l'indennità operativa forfettariamente parametrata su base mensile fino al 30.11.2016 e le prestazioni di lavoro straordinario dal 01.12.2016 fino alla fine dello stato dell'emergenza (art. 5 commi 1 e 2 lett. a) dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 392/2016, come integrata dalle successive OODPPCC n. 396 e n. 400 del 2016);

DI DARE inoltre atto che le prestazioni rese dal personale comunale, in quanto fattispecie impiegata sul territorio, saranno compensate:

- per il periodo dal 24.08.2016 al 30.11.2016 con l'indennità operativa forfettariamente parametrata su base mensile e commisurata ai giorni di effettivo impiego per l'assistenza ed il soccorso alla popolazione;

-per il periodo dal 01.12.2016 fino alla fine dello stato di emergenza con la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese nel limite massimo mensile di 150 ore;

secondo quanto disposto dall'art. 5 commi 1 e 2 lett. a) dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 392/2016, come integrata dalle successive OODPPCC n. 396 e n. 400 del 2016;

DATO ATTO CHE, pertanto, ai fini dell'invio della rendicontazione prevista dalla Regione Marche, è stato effettuata un'attività ricognitoria per definire l'utilizzo del personale comunale impiegato per l'emergenza sisma, secondo la corretta normativa richiamata e per la quantificazione della relativa remunerazione, come risulta da deliberazione di giunta comunale nr. 71 del 16.11.2017;

Vista la documentazione in atti depositata attestante l'individuazione del personale a cui va riconosciuta l'indennità e lo straordinario a decorrere dal mese di dicembre 2016 come da ordinanze OCDPC nn. 392, 396, 400 del 2016;

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione delle competenze suddette come da prospetto in atti depositato;

Che dette competenze riguardano l'indennità operativa prevista per il periodo ottobre – novembre 2016 e le prestazioni di lavoro straordinario rese per il periodo 01/12/2016-31/12/2016 dal personale inserito nei vari servizi autorizzati;

Dato atto che le ore effettuate rientrano nei limiti imposti dalla legge in materia;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Dato atto di quanto sopra riportato;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente

- provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. Di liquidare, a favore del personale di questo Ente, l'indennità sisma nella misura dovuta per il periodo ottobre – novembre 2016 e le prestazioni di lavoro straordinario rese, per il periodo dal 01.12.2016 al 31.12.2016, per le attività di assistenza e soccorso alla popolazione e nelle attività connesse alle emergenze, come da prospetto depositato agli atti di questo Ufficio, dando atto che la spesa complessiva è pari ad € 14.975,29;
 3. di dare atto che la suindicata spesa trova copertura nei seguenti codici di bilancio del Bilancio di Previsione 2017/2019 – Esercizio 2017:
 - € 11.319,20 per emolumenti lordi al cap. 19700;
 - € 2.693,96 per oneri previdenziali al cap. 2021;
 - € 962,13 per IRAP al cap. 2020;
 4. Di prendere atto che le suddette spese verranno rimborsate nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza e pertanto la somma di cui al punto 2) è accertata al cap. 1851 di entrata del bilancio di previsione 2017/2019;
 5. Di dare atto che, ove non saranno riconosciute pienamente le somme sopra liquidate, si procederà al recupero di quanto indebitamente corrisposto.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA